

Allegato A

SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO

DELLA CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE ALLA PK 140+228 (PONTE VIA SAN BENEDETTO DI CESANO MADERNO) DELLA S.P. EX S.S. N. 35 'DEI GIOVI' - 'MILANO-MEDA' E DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA ALLA PK 138+913 (CAVALCAVIA VIA MAESTRI DEL LAVORO DI BOVISIO MASCIAGO)

E

DELL'ACCORDO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO LUNGO LE VIE SEVESO E CADORNA, IN COMUNE DI MEDA, PER LA CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO, E DEL NUOVO PONTE LUNGO LA VIA CADORNA SUL TORRENTE CERTESA

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto modificativo [•] con DGR [•];

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito denominata anche "APL"), con sede legale in Assago, via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•] autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto modificativo con [•], in qualità di soggetto concessionario dell'autostrada Pedemontana Lombarda;

congiuntamente anche le "Parti";

PREMESSO CHE:

- con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive;
- in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 è stato emanato il d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190;
- con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, il CIPE ha pubblicato il 1° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21 Dicembre 2001 n. 443 (Legge Obiettivo), che comprende anche l'autostrada Pedemontana Lombarda, inclusa anche nella delibera CIPE n. 10 del 6 marzo 2009 "Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e piano 2009. Presa d'atto";
- in data 11 aprile 2003, in attuazione della succitata legge n. 443/2001, è stata sottoscritta, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia, l'Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la

realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;

- tra le opere comprese nel succitato Programma CIPE 2001, il “Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse” (cd. Autostrada Pedemontana Lombarda) è stato assegnato in concessione per la progettazione, costruzione e gestione alla società APL, giusta Convenzione Unica stipulata con il soggetto concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche “CAL”) in data 1° agosto 2007;
- in data 24 marzo 2011 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Unica, con relativo Atto Integrativo, con Decreto interministeriale n.110 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 giugno 2011;
- in data 19 dicembre 2019 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica, con Decreto interministeriale n. 585 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2020;
- in data 29 marzo 2023 con Delibera n. 8/2023, pubblicata in GU in data 12 giugno 2023, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha formulato parere favorevole in ordine allo schema di Atto Aggiuntivo n.3 alla Convenzione Unica;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 97 del 6 novembre 2009 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- da ultimo, con Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 19 gennaio 2023) è stata disposta da CAL - - in qualità di soggetto aggiudicatore dell'opera ai sensi dell'art 42, comma 3, del D.L. 76/2020 – la proroga di due anni della pubblica utilità dell'opera;

PREMESSO ALTRESÌ CHE Regione e APL, al fine di permettere l'esecuzione anticipata rispetto alla realizzazione della Tratta B2 dell'autostrada Pedemontana Lombarda di alcune progettazioni e opere rientranti nel progetto definitivo della medesima Tratta B2, ritenute necessarie da Regione, in considerazione dell'interesse a garantire l'efficienza della viabilità locale, direttamente interferite o comunque interessate dalla Pedemontana e opere connesse, hanno condiviso, unitamente agli Enti locali interessati e CAL, specifici testi di accordi e convenzioni atti, in particolare, a definire gli impegni delle parti in ordine alla progettazione ed esecuzione di tali interventi, nel seguito dettagliati;

VISTE:

- la D.G.R. n. XI/1919 del 15 luglio 2019 di approvazione dello schema di Convenzione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 (Ponte Via San Benedetto di Cesano Maderno) della S.P. ex S.S. n. 35 'dei Giovi' - 'Milano-Meda' e di demolizione del cavalcavia alla pk 138+913 (Cavalcavia Via Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago) e determinazioni in ordine agli interventi attinenti al sistema infrastrutturale di trasporto e di mobilità del Patto per la Lombardia;
- la D.G.R. n. XI/4100 del 21 dicembre 2020 di approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia, Ferrovienord S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Comune di Meda per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario lungo le Vie Seveso e Cadorna, in Comune di Meda, per la chiusura del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria FNM Milano-Asso e del nuovo ponte lungo la Via Cadorna sul Torrente Certesa;

VISTI, inoltre, i seguenti atti (di seguito anche "Convenzioni"):

- la Convenzione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 (ponte via San Benedetto di Cesano Maderno) della S.P. ex S.S. n. 35 'dei Giovi' - 'Milano-Meda' e di demolizione del cavalcavia alla pk 138+913 (cavalcavia via Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago) (di seguito "Convenzione San Benedetto"), sottoscritta in data 23 luglio 2019 tra Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, APL e CAL;
- l'Accordo per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario lungo le vie Seveso e Cadorna, in comune di Meda, per la chiusura del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria FNM Milano-Asso, e del nuovo ponte lungo la via Cadorna sul torrente Certesa (di seguito denominata anche "Convenzione Meda"), sottoscritta in data 25 maggio 2021 tra Regione Lombardia, Ferrovienord, il Comune di Meda, APL e CAL;

VISTO altresì che le Convenzioni prevedono, tra l'altro, l'impegno di APL a erogare a Regione – quale restituzione degli importi anticipati da parte della medesima Regione secondo i contenuti ed esclusioni di cui alle singole Convenzioni – tali importi secondo le seguenti tempistiche:

- Convenzione San Benedetto, art. 2, punto 2 degli impegni di APL: *"entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento della Trattata B2, previa condivisione con Regione, l'importo di realizzazione delle Opere al netto del ribasso oggetto dal Contraente Generale che realizzerà la Trattata B2 [...]";*
- Convenzione Meda, art. 2, lettera D), punto 4: *"entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento della Trattata B2, e comunque dopo la data del collaudo tecnico - amministrativo dei lavori oggetto dell'Accordo, previa condivisione con la medesima Regione, l'importo totale*

da quest'ultima anticipato per la realizzazione delle Opere, comprensivo degli oneri derivanti dagli espropri per le acquisizioni temporanee e definitive delle aree[...]";

CONSIDERATO CHE con DGR XII/ [•] del [•], preso atto delle motivazioni fornite da APL relativamente al differimento dell'erogazione del finanziamento della Tratta B2, è stato approvato il presente Atto modificativo alle Convenzioni;

**Tutto ciò premesso e considerato,
a modifica di quanto previsto dalle Convenzioni, le Parti convengono e stipulano
quanto segue:**

ART. 1

OGGETTO

Con il presente Atto, in attuazione a quanto disposto con DGR [•], le Parti modificano le Convenzioni sottoscritte, richiamate in premessa, nella sola parte inerente alle tempistiche di erogazione da parte di APL degli importi anticipati da Regione, ovvero nei singoli articoli nel seguito individuati.

In particolare, gli impegni in capo ad APL a:

- l'art. 2, punto 2 degli impegni di APL della Convenzione San Benedetto:

“erogare a Regione Lombardia, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento della Tratta B2, previa condivisione con Regione, l'importo di realizzazione delle Opere al netto del ribasso oggetto dal Contraente Generale che realizzerà la Tratta B2 [...]"

è sostituito come segue:

“erogare a Regione Lombardia, entro 24 mesi dall'avvio dei lavori della tratta B2, previa condivisione con Regione, l'importo di realizzazione delle Opere al netto del ribasso oggetto dal Contraente Generale che realizzerà la Tratta B2 [...]"

- l'art. 2, lettera D) punto 4, della Convenzione Meda:

“erogare a Regione, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento della Tratta B2, e comunque dopo la data del collaudo tecnico - amministrativo dei lavori oggetto dell'Accordo, previa condivisione con la medesima Regione, l'importo totale da quest'ultima anticipato per la realizzazione delle Opere, comprensivo degli oneri derivanti dagli espropri per le acquisizioni temporanee e definitive delle aree [...]"

è sostituito come segue:

“erogare a Regione, entro 24 mesi dall'avvio dei lavori della Tratta B2, e comunque dopo la data del collaudo tecnico - amministrativo dei lavori oggetto dell'Accordo, previa condivisione con la medesima Regione, l'importo totale da quest'ultima anticipato per la realizzazione delle Opere, comprensivo degli oneri derivanti dagli espropri per le acquisizioni temporanee e definitive delle aree [...]”.

Per quanto non diversamente disposto nel presente Atto restano fermi e invariati i contenuti delle Convenzioni.

REGIONE LOMBARDIA ...

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. ...

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.